

STATUTO
dell'Associazione
MIRABILIA NETWORK

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita ai sensi del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del codice civile l'Associazione "MIRABILIA NETWORK" per mettere in collegamento aree accumulate dalla rilevante importanza storica, culturale ed ambientale, un'interazione tra attori istituzionali ed economici e tra modelli di governance alla base delle politiche di sviluppo del territorio.
2. All'Associazione, che non ha fini di lucro, possono aderire l'Unioncamere, le Camere di Commercio I.A.A. , tutte le strutture del sistema italiano delle Camere di Commercio, e possono, altresì, aderire Associazioni nazionali di impresa, enti, organismi, società, enti pubblici e privati, rappresentativi delle filiere e distretti del turismo e dei settori collegati interessati alla loro promozione e sviluppo.
3. L'Associazione può stabilire rapporti di collegamento o di collaborazione con Enti ed Organismi italiani ed internazionali interessati ai problemi delle filiere del turismo in Italy.

Art. 2

Denominazione, sede e durata

1. L'Associazione assume la denominazione di "MIRABILIA NETWORK", in breve "MIRABILIA" ed ha sede legale in Roma, Piazza Sallustiana n. 21, presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio (di seguito denominata per brevità Unioncamere).
2. Il Comitato Esecutivo può istituire sede e uffici operativi sia in Italia che all'estero.
3. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3

Scopi

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. L'Associazione, che non ha competenza in materia sindacale dei rapporti di lavoro, si propone di svolgere una funzione di coordinamento e promozione delle attività dei soci, attuando nell'ambito del Progetto Mirabilia le seguenti finalità:
 - a. promuovere turismo culturale, enogastronomico e delle filiere volte alla valorizzazione dei territori attraverso un'offerta turistica integrata dei siti UNESCO "meno noti", che renda visibile e fruibile il collegamento tra territori turisticamente, culturalmente e artisticamente accomunati dal riconoscimento UNESCO;
 - b. sostenere "un'altra Italia", che si propone ad un pubblico internazionale connettendo le peculiarità che contribuiscono a un plusvalore rispetto ad una domanda sempre più mirata di nuovi viaggiatori;
 - c. integrare la molteplicità di esperienze nei settori turismo, cultura e servizi, favorendo altresì un interscambio di competenze nei processi di sviluppo sociale ed economico, con riferimento ai seguenti assi:

- Ambiente – Green
 - Artigianato Artistico
 - Enogastronomia
 - Turismo Culturale
 - Alternanza Scuola Lavoro
- d. creare occasioni d'affari tra domanda e offerta nel settore turismo e nei settori ad esso strettamente collegati, agroalimentare e artigianato artistico;
 - e. attuare azioni specifiche di B2B, formazione, digitalizzazione delle imprese, sviluppo di applicativi tecnologici, educational tours, progettazione di itinerari turistici anche su temi specifici (es. cammini religiosi ...), azioni di valorizzazione dell'artigianato artistico, azioni finalizzate alla costituzione della rete MIRABILIA europea dei siti Unesco, interventi finalizzati alla creazione di un network tra CCIAA e scuole con l'obiettivo di favorire la conoscenza dei territori e delle strutture ricettive delle province aderenti;
 - f. realizzare attività e iniziative di internazionalizzazione in linea con quanto disposto nel Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere nazionale;
 - g. realizzare iniziative legate a progetti nazionali e comunitari, e sviluppare accordi con altri enti camerali a livello europeo;
 - h. contribuire a prospettare, ricercando le opportune convergenze con il mondo associativo, le linee di intervento espresse dall'Associazione stessa ai competenti Organi governativi e parlamentari italiani ed agli organismi dell'Unione Europea, al fine di migliorare l'assetto economico, amministrativo, fiscale e legislativo delle filiere turistiche e culturali;
 - i. approfondire lo sviluppo delle Reti di imprese turistico culturali ai sensi della normativa di riferimento, definendo modelli di contratto ed individuando iniziative per supportarne la costituzione e facilitarne l'accesso al mercato internazionale;
 - j. mantenere contatti con gli organismi pubblici e professionali istituiti sia in Italia che all'estero per scambi di informazioni tecniche e per eventuali convergenze;
 - k. divulgare la conoscenza degli obiettivi che l'Associazione stessa si prefigge di conseguire, tramite la stampa e gli altri mezzi informativi o attraverso l'organizzazione di riunioni e convegni dedicati a tematiche particolari;
 - l. proporre, sostenere e favorire l'attuazione di iniziative di carattere promozionale e formativo dirette a potenziare l'espansione delle vendite dei prodotti delle filiere degli assi di cui al punto c. , sul mercato interno e su quelli esteri, anche attraverso la predisposizione di studi e ricerche o progetti suscettibili di cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati.
2. L'Associazione potrà, per il raggiungimento dei propri scopi, svolgere occasionalmente e non prevalentemente anche attività commerciali. Potrà inoltre compiere le attività ad esse connesse o strumentali, anche congiuntamente a enti o società pubbliche o private; potrà partecipare, anche con quota maggioritaria, al capitale di enti o società pubbliche o private che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività connesse o comunque strumentali agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Eventuali utili conseguiti da tutte le suddette attività sono destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione e non possono essere distribuiti neanche in forma indiretta tra i partecipanti.

Art. 4

Categorie di Soci

1. I soci si suddividono in:
 - a. soci fondatori;
 - b. soci ordinari.
2. Tutti i soci, di ogni categoria, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire all'Assemblea.

Art. 5

Soci

1. Sono soci fondatori gli enti pubblici già soci dell'Associazione alla data di approvazione del presente Statuto.
2. Sono soci ordinari, tutti gli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'adesione ai fini contributivi decorre sempre dal 1 gennaio dell'anno nel quale è avvenuta l'iscrizione. Essa si intende tacitamente rinnovata per l'intero anno successivo se non viene comunicata disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno solare con lettera raccomandata a.r. o mezzo equivalente.
4. La qualifica di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per decisione motivata dall'Assemblea.

Art. 6

Partner

Possono partecipare in qualità di partner dell'Associazione le Camere di Commercio Consolari e le Camere di Commercio Italiane all'estero ammesse dall'Assemblea dei Soci.

Art. 7

Entrate e quote associative

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote associative a carico dei soci;
 - b. dai corrispettivi derivanti dalle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - c. da ogni altra entrata proveniente, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da Enti pubblici e da privati.

2. La variazione dell'ammontare della quota associativa a carico dei soci è decisa dall'Assemblea entro e non oltre il mese di Aprile dell'anno precedente a quello per cui viene determinato. I soci possono versare multipli della quota associativa.
3. L'Assemblea può, altresì, deliberare quote integrative per far fronte ad impegni derivanti da programmi aggiuntivi rispetto al documento programmatico approvato dall'Assemblea; avverso tale decisione, i soci possono esercitare il diritto di recesso comunicando tale decisione entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea con raccomandata a.r. o mezzo equivalente.
4. Le quote e i contributi associativi non sono rivalutabili né possono essere trasferiti.
5. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
6. Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi o riserve non possono essere distribuiti ancorché in forma indiretta.

Art. 8

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato Esecutivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo Uninomiale di controllo e revisione dei conti.

Art. 9

Assemblea: costituzione ed attribuzioni

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 10 soci.
2. In Assemblea i soci hanno diritto ad un voto ciascuno a prescindere dalla quota versata.
3. L'Assemblea viene riunita almeno 2 (due) volte l'anno. E' convocata inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Comitato Esecutivo, ovvero ne faccia richiesta 1/3 (un terzo) dei soci
4. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a. l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Comitato Esecutivo sull'attività dell'Associazione;

- b. la determinazione delle direttive di massima dell'azione dell'Associazione ed i limiti entro i quali deve essere perseguita;
 - c. la determinazione delle quote associative e delle eventuali quote integrative, unitamente ai programmi aggiuntivi;
 - d. l'elezione, tra i propri soci, del Presidente, dei componenti il Comitato Esecutivo ed il Comitato tecnico;
 - e. la nomina il componente dell'Organo Uninominali di controllo e revisione dei conti;
 - f. l'esame e l'approvazione, entro il 30 aprile, del bilancio consuntivo ed, entro il 31 ottobre, del bilancio preventivo e del programma di attività predisposti dal Comitato Esecutivo;
 - g. le deliberazioni relative alle domande di ammissione e all'esclusione dei soci;
 - h. l'istituzione, su proposta del Presidente, del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 13;
 - i. l'approvazione di regolamenti interni proposti dal Comitato Esecutivo;
 - j. la modifica, su proposta del Comitato Esecutivo, del presente statuto;
 - k. la delibera dello scioglimento dell'Associazione;
 - l. la determinazione dei compensi degli organi sociali, se dovuti.
5. Lo Statuto viene modificato dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, a maggioranza della totalità dei soci.
 6. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito ai partecipanti con lettera raccomandata o tramite posta certificata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.
 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi partecipino o siano rappresentati la maggioranza dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione purché sia presente un terzo dei soci.
 8. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati e vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 10

Comitato Esecutivo: composizione e attribuzioni

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i Presidenti dei soci. Tra i propri componenti il Comitato Esecutivo elegge, su proposta del Presidente, un Vice-Presidente con funzione vicarie.
2. Il Comitato Esecutivo resta in carica tre anni.
3. Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, tranne quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea. Spetta in particolare al Comitato Esecutivo di:
 - a. predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, il programma di attività nonché le eventuali iniziative aggiuntive;

- b. nominare, su proposta del Presidente, il Coordinatore Tecnico dell'Associazione che svolge anche funzioni di Segretario degli organi collegiali dell'Organismo;
 - c. costituire gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di specifiche tematiche di interesse dell'Associazione, determinandone la composizione, il coordinatore e i compiti;
 - d. istituire organismi tecnici di supporto alle proprie attività nominandone i componenti e fissandone le norme di funzionamento con appositi regolamenti;
 - e. curare il conseguimento dei fini dell'Associazione, disponendo tutti gli atti che valgano a raggiungere tale fine;
 - f. vagliare tutte le proposte e le iniziative che vengono presentate all'Associazione da soci o soggetti esterni;
 - g. provvedere per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione;
 - h. definire uno o più marchi dell'Associazione da depositare per la tutela ai sensi di legge.
4. Il Comitato Esecutivo è convocato ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Comitato stesso.
5. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, tramite posta certificata, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
6. E' possibile tenere le riunioni del Comitato Esecutivo in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
 - b. che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
 - c. che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti. Ciascun membro può farsi rappresentare alle riunioni da altro componente del Comitato stesso, mediante delega scritta. Ciascun componente del Comitato Esecutivo non può ricevere più di una delega. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e vengono raccolte in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 11

Presidente e Vice Presidenti

- 1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, tra i propri soci, su proposta di Unioncamere.
- 2. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente indica un Vice Presidente incaricato delle funzioni vicarie, che comportano la sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.
- 3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

4. Al Presidente compete il compito di:

- a. promuovere e indirizzare l'attività dell'Associazione tenuto conto degli orientamenti espressi dall'Assemblea;
- b. convocare e presiedere le riunioni dell'Associazione;
- c. dare attuazione alle deliberazioni ed agli orientamenti dell'Assemblea;
- d. tenere i contatti con le pubbliche Autorità.

Art. 12

Organo Uninominale di controllo e revisione dei conti

1. L'Organo Uninominale di controllo e revisione dei conti dura in carica un triennio, è composto da un membro effettivo iscritto all'albo dei dottori commercialisti.
2. Valgono nei confronti dell'Organo, ove applicabili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile.
3. L'Organo predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13

Comitato Tecnico

1. L'Assemblea istituisce, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico composto da n. 3 Segretari Generali scelti tra i soci, a cui assiste con funzioni di segretario il coordinatore tecnico.
2. Il Comitato Tecnico
 - concorda e propone, al Comitato Esecutivo, attività di promozione e valorizzazioni territoriali;
 - supporta il Comitato Esecutivo nella predisposizione e presentare all'Assemblea dei documenti ed atti di sua competenza;
 - è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti;
 - delibera a maggioranza dei presenti;
 - dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Art. 14

Coordinatore Tecnico

1. Il Coordinatore Tecnico viene nominato dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente. Egli svolge funzioni di Segretario degli organi collegiali e del Comitato Tecnico, redigendone i verbali.

2. Il Coordinatore Tecnico cura l'attuazione delle decisioni del Comitato Esecutivo. Egli fornisce supporto ai lavori dei Comitati, dei gruppi di lavoro istituiti dal Comitato Esecutivo e mantiene rapporti con i responsabili operativi degli enti aderenti.
3. Il Coordinatore Tecnico predispone relazioni periodiche al Comitato Esecutivo sullo stato di attuazione dei programmi di attività dell'Associazione.

Art. 15

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, le attività risultanti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altro organismo o associazione con finalità analoghe a quelle di cui al presente Statuto, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 16

Controversie

1. Le controversie eventualmente insorte tra i soci, ovvero tra l'Associazione ed i soci, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, da un collegio arbitrale, composto da tanti membri quante sono le parti stesse, nonché se in numero pari, da un ulteriore membro, con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri congiuntamente.
2. L'arbitrato e la nomina degli arbitri sono svolte in conformità di quanto previsto dal Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare.
3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità, quale amichevole compositore, e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti quale manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 17

Rimando

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.